

Roma, 24 ottobre 2018

**Circolare n. 166/2018**

**Oggetto: ART – Approvato emendamento al DL Genova che favorisce l’Autorità.**

Nell’iter di conversione del cd decreto legge Genova, le Commissioni Trasporti e Ambiente della Camera hanno approvato un emendamento presentato dal Governo che agevola la richiesta della contribuzione da parte dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Confetra è prontamente intervenuta per impedire l’approvazione dell’emendamento, ottenendo però solo una riformulazione che non ne ha cambiato la portata negativa. Purtroppo solo deputati dell’opposizione hanno mostrato sensibilità sul tema.

L’emendamento modifica la disposizione che disciplina il contributo dovuto all’ART (art.37 comma 6 lettera b DL 201/11) prevedendo che l’Autorità possa richiederlo a tutte le imprese che operano nel mercato che l’ART stessa abbia regolato. E’ chiaro che il riferimento al “mercato regolato” è molto ampio e comprende tutte le imprese del settore.

Com’è noto, a livello legale Confetra, assieme a Fedespediti, Fedit, Assologistica, Federagenti e Anita, ha ottenuto piena soddisfazione sulla materia, con due Sentenze del Tar Piemonte che hanno accolto i ricorsi contro le delibere dell’ART relative ai contributi annuali dal 2015 al 2018. Nei ricorsi è intervenuta in via pregiudiziale anche la Corte Costituzionale che ha sancito che l’ART può richiedere il contributo solo ai settori “effettivamente” regolati e che beneficiare della regolazione non significa essere regolati.

Ora l’emendamento mette in discussione per il futuro quella interpretazione. La speranza è che in sede di discussione in Aula ci possa essere un ripensamento da parte dei deputati della maggioranza.

Si fa riserva di aggiornare tempestivamente sull’evolversi dell’iter parlamentare.

Daniela Dringoli  
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [162/2018](#)  
Allegato uno  
D/d*

... del Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2016, n. 147.

16. 1. I Relatori.

Parere favorevole con la seguente riformulazione:

ART. 16.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: “comma 1”, con le seguenti: “comma 1 e, per aspetti di competenza, comma 2”;*

b) *al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

*«a-bis) all'articolo 37, comma 6, capoverso, le parole “Alle attività di cui al comma 3 del presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e all'attività di cui al comma 3, nonché all'esercizio delle altre competenze e alle altre attività attribuite dalla legge,»;*

«a-ter) all'articolo 37, comma 6, lettera b), il primo periodo è sostituito dai seguenti: “b) mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato nel mercato in cui essi operano l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione»;

c) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'Autorità di regolazione dei trasporti sono assegnate ulteriori trenta unità di personale di ruolo. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al presente comma ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche con scorrimento delle graduatorie concorsuali dell'Autorità ancora in corso di validità, nel rispetto delle previsioni di legge e in relazione ai profili di interesse individuati dall'Autorità nell'ambito della propria autonomia organizzativa»;

d) *al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, dopo le parole “legge 27 dicembre 2013, n. 147”, sono aggiunte le seguenti: “, nell'ambito delle risorse non impegnate del fondo medesimo”»;

e) *al comma 2, lettera d), il periodo compreso tra le parole: “Il CIPE provvede” e le parole “n. 56 del 2016.” è soppresso.*